

DOSSIER OPERATIVO //
REF: CASS.PEN.31902



Abbruciamento di Residui Agricoli: Pratica Lecita o Reato Penale?

Guida Operativa alla Sentenza
Cassazione Penale N° 31902/26
per la Polizia Locale

a cura di Giovanni Paris



L'origine naturale del materiale non garantisce l'immunità

L'Art. 185 (**cosa non è rifiuto**) non basta da solo.

Essere un residuo vegetale agricolo
NON rende l'abbruciamento
automaticamente lecito.

La **combustione** trasforma la pratica agricola in **gestione illecita** se non segue regole stringenti.

L'**approccio operativo**:
partire sempre dal
presupposto che sia un
potenziale illecito,
fino a prova contraria.



Il Bivio Normativo: Il Combinato Disposto



Combustione di Residuo Vegetale

Pratica Agricola Consentita

ART. 182, COMMA 6-BIS

Tutte le prescrizioni
di legge rispettate
simultaneamente.



Esito: **Attività lecita**
(ammendante agricolo).

Gestione Illecita di Rifiuti

ART. 256, COMMA 1, LETT. A

Anche una sola **prescrizione
violata** (es. superamento
volume, periodo di divieto).



Esito: **Reato penale**
(Smaltimento non
autorizzato).

(in combinato con Art. 185)

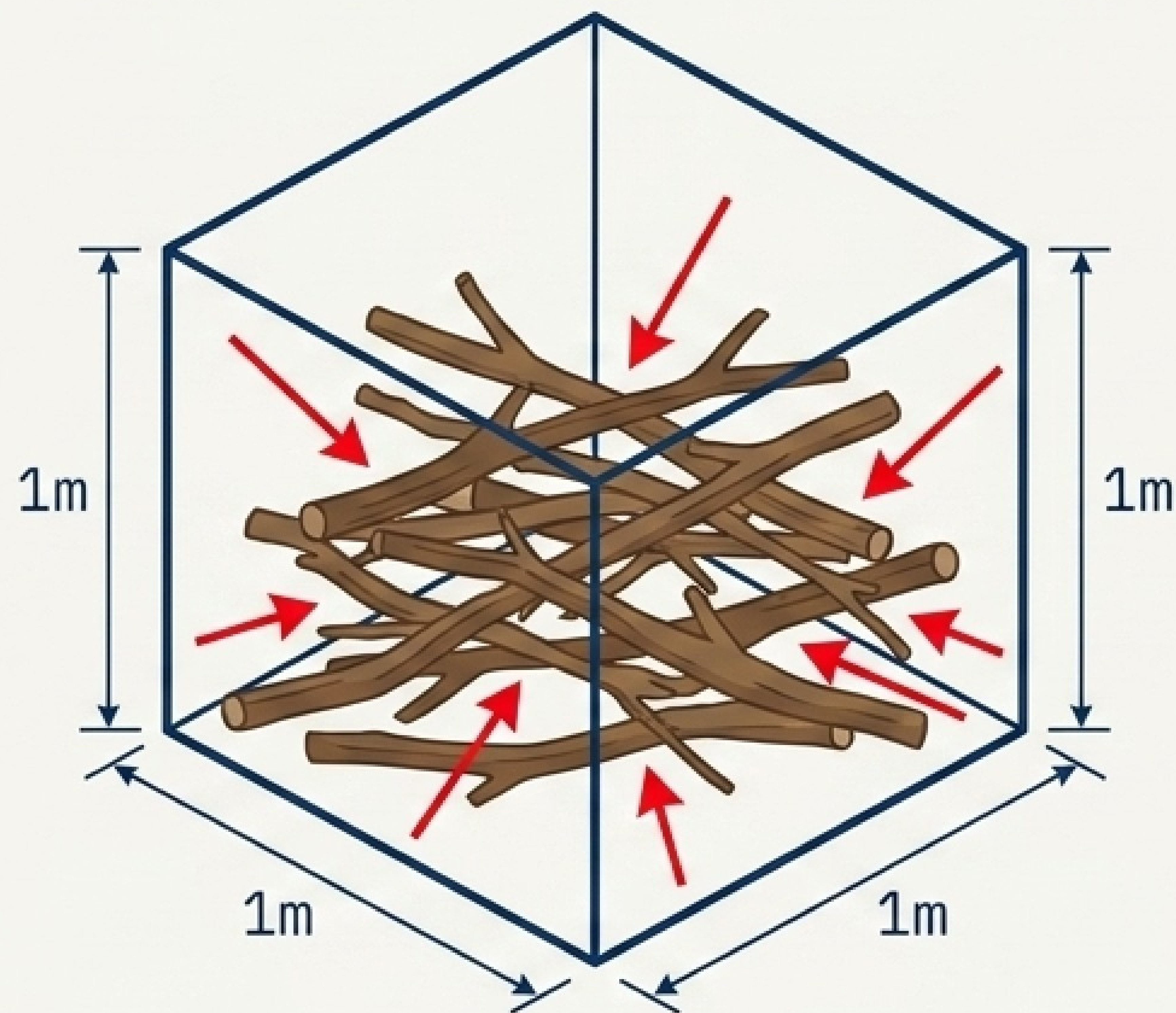
Le 6 Condizioni Inviolabili della Deroga

L'abbruciamento è lecito solo ed esclusivamente se tutti questi requisiti sono presenti contemporaneamente.



L'unità di misura dell'accertamento: Il Metro Stero

Definizione Tecnica: Unità di volume apparente. Comprende sia il volume solido del materiale vegetale, sia gli spazi vuoti (aria) presenti tra i rami accatastati.



Errore Comune: Scrivere nel verbale "Erano presenti numerosi residui vegetali".
(Troppo vago, invalida l'accertamento).

Best Practice: Procedere sempre alla quantificazione volumetrica ($L \times P \times H$).
Es: "Accertati N. cumuli di dimensioni $0,80 \times 0,70 \times 0,30$ m, per un volume apparente di X metri steri."

La Metrica dello Spazio: Calcolo per Singola Particella

La Sentenza (Dato di Fatto):

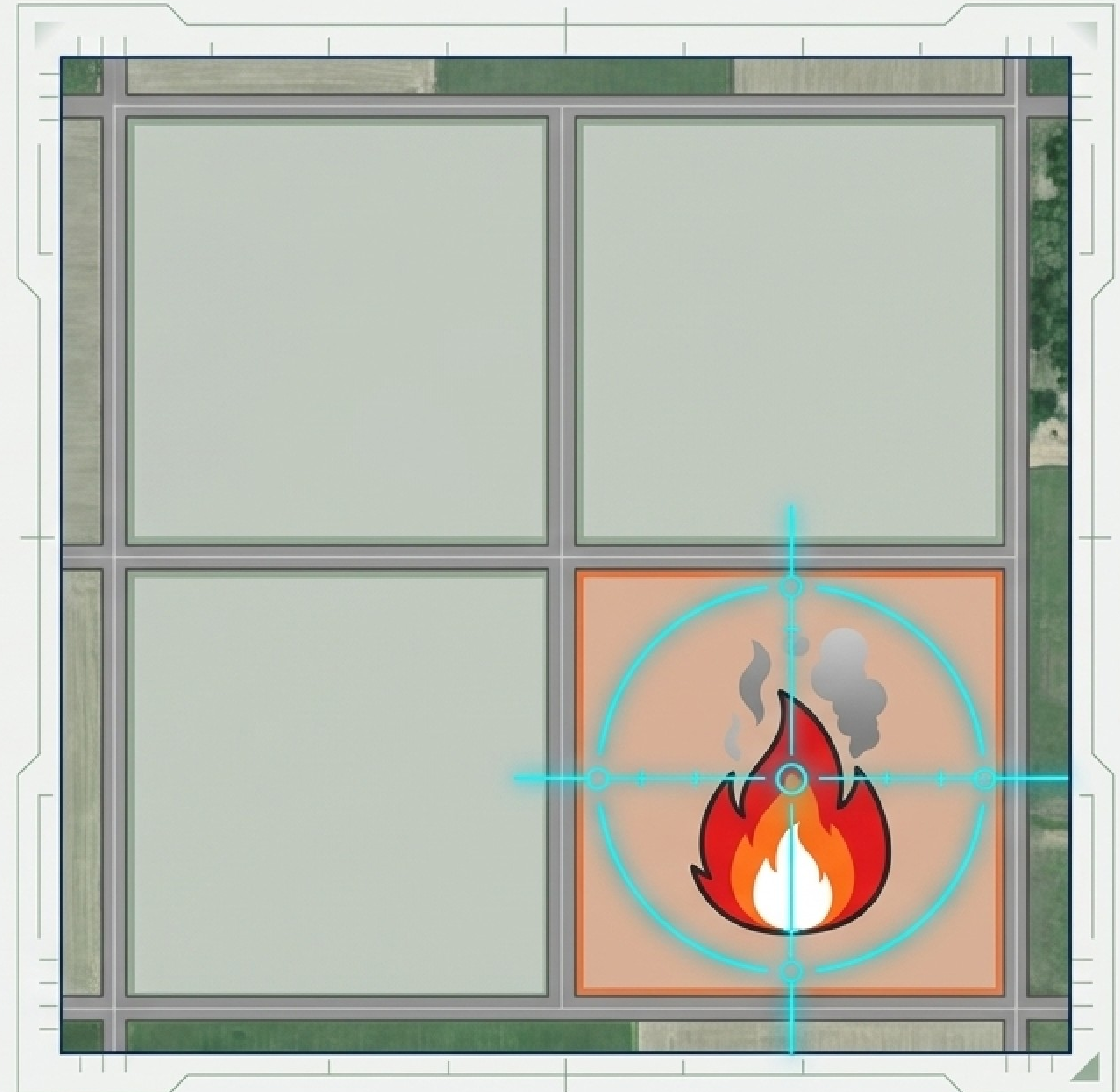
Nel caso N° 31902, il calcolo di 3,36 metri steri è stato rapportato alla **singola particella attiva**, portando alla configurazione del reato per **superamento della soglia dei 3 metri**, respingendo la tesi difensiva che voleva spalmare il volume sull'intero fondo.

La Regola:

Il limite di legge (3 metri steri/ettaro) si valuta sulla **superficie effettiva in cui si opera**, non sulla somma matematica dell'intera proprietà.

Attenzione Operativa:

La Cassazione giudica il caso concreto. Usare con cautela: non è una regola assoluta per ogni fondo, ma stabilisce che la frammentazione spaziale è un parametro valido per l'accertamento del superamento dei limiti.

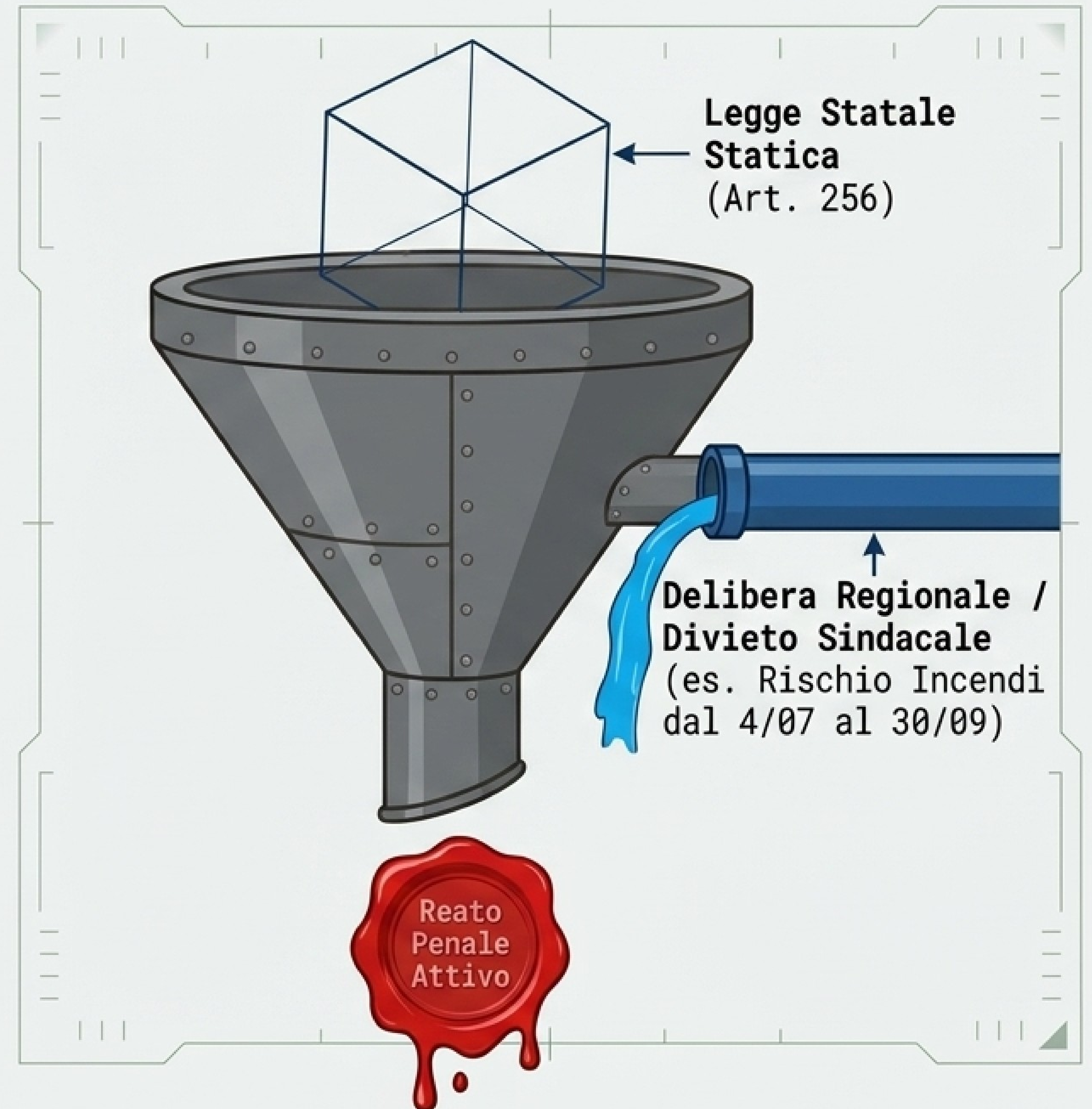


Il Calendario come Innesco: La Norma Penale in Bianco

Il Concetto Giuridico: Il limite dei 3 metri steri diventa irrilevante se ci si trova in un periodo di divieto. Il provvedimento amministrativo locale "accende" il precetto penale statale.

La Domanda Chiave per la Pattuglia: L'operatore non deve solo chiedersi "Cosa brucia e quanto?", ma soprattutto "Che giorno è oggi e quali ordinanze sono in vigore in questo esatto territorio?".

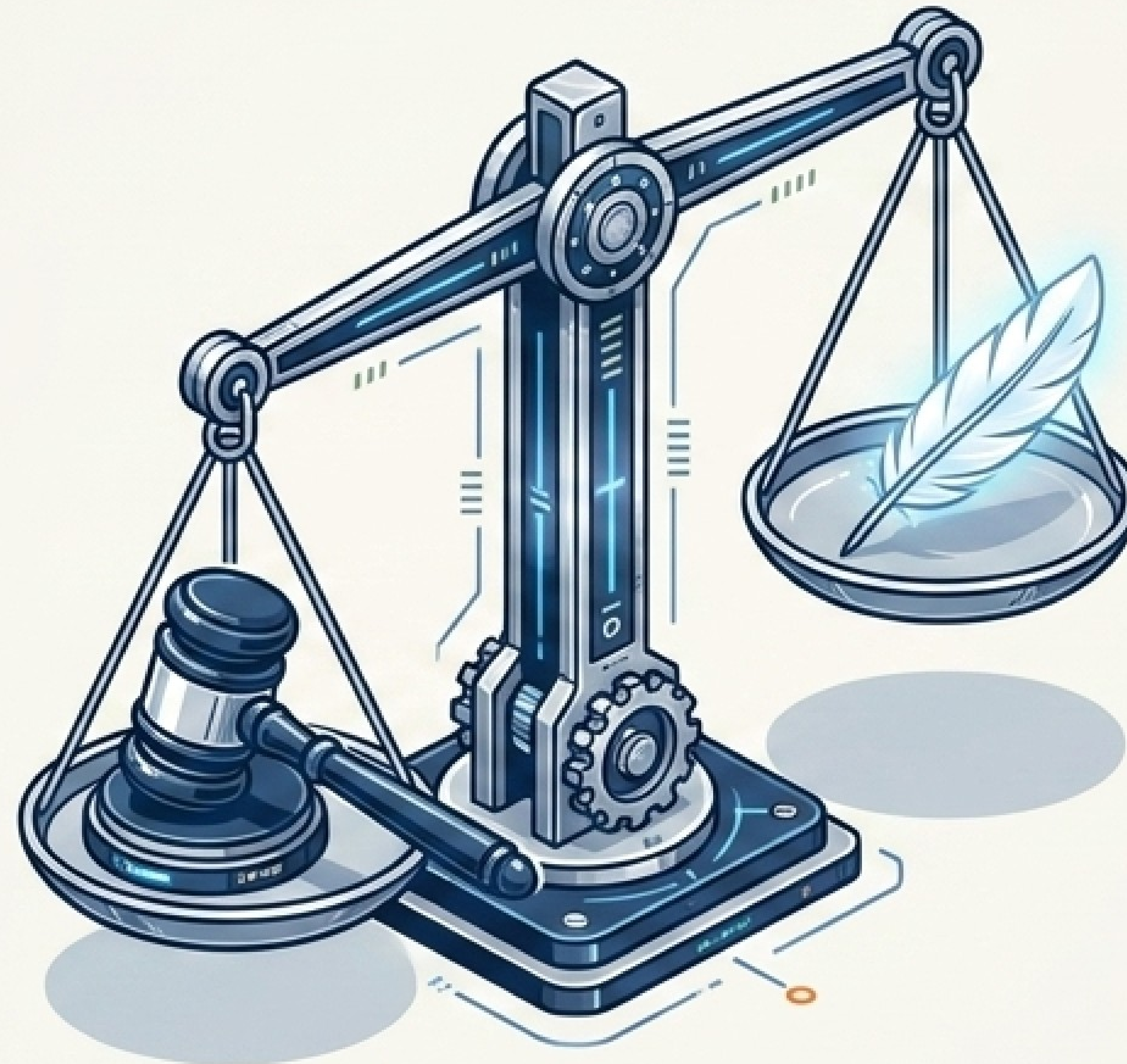
Contesto Sentenza: Fatto avvenuto il 17 Agosto (con divieto regionale vigente dal 4 Luglio al 30 Settembre). Il reato si configura a prescindere dal volume.



Principio di Offensività: Reato Sussistente vs. Punibilità

Fatto Tipico = REATO

Superamento formale dei limiti (es. 3,36 metri steri).



Esito Giudiziario = TENUITÀ (Art. 131-bis)

Fatto occasionale e lieve.

- **Punto 1 (Per l'Agente):** Il reato esiste. L'accertatore ha operato correttamente contestando l'Art. 256. Il superamento del limite tecnico genera l'illecito.
- **Punto 2 (Per il Giudice):** L'Art. 131-bis c.p. interviene dopo. Il giudice riconosce che il fatto è reato, ma decide di non punirlo per la modesta entità e occasionalità del danno ambientale.
- **Conclusione Operativa:** Non esitare a contestare l'illecito di fronte a lievi sforamenti: la causa di non punibilità è una valutazione giurisdizionale, non un parametro per omettere l'accertamento.

Protocollo di Accertamento sul Campo (Fase Esecutiva)



1. Identificazione

Verifica generalità, qualifica del soggetto, titolo di possesso del fondo, natura dell'attività agricola.

2. Analisi Materiale

Ispezione pre-combustione. Ricerca di plastiche, imballaggi, legno trattato, pneumatici nascosti tra i rami.

3. Luogo d'Origine

Verifica della perfetta corrispondenza tra luogo di produzione dei residui e luogo di accensione del fuoco.

4. Misurazione

Conteggio dei cumuli. Stima tridimensionale (LxPxH) di ciascuno. Calcolo volumetrico documentato.

5. Verifica Temporale

Controllo immediato delle ordinanze regionali/sindacali sul rischio incendi vigenti in quella data.

La Fotografia Investigativa: Regole per il Verbale



1

Hotspot 1: Il Tempismo

Fotografare prima della combustione completa. Cenere e braci impediscono la stima volumetrica retroattiva e l'identificazione di materiali estranei fusi.

2

Hotspot 2: Scala di Riferimento

Includere nell'inquadratura elementi fissi o strumenti (veicoli di servizio, paline, bindelle metriche) per garantire la proporzione tridimensionale dei cumuli.

3

Hotspot 3: Mappatura Spaziale

Eseguire scatti in grandangolo per dimostrare la superficie della particella interessata e la distanza tra i vari cumuli.

Box Recap: Le foto allegate al verbale devono giustificare la stima metrica annotata dall'agente, rendendola oggettiva e inattaccabile in giudizio.

La Checklist della Pattuglia (Diagnostica Rapida)

 Blocco 1: Natura e Origine			 Blocco 2: Volumi e Metriche			 Blocco 3: Contesto Normativo		
Materiali puramente vegetale e naturale?	[SÌ] []	[NO] []	Materiali disposti in piccoli cumuli?	[SÌ] []	[NO] []	Nessun divieto regionale (rischio incendi) attivo oggi?	[SÌ] []	[NO] []
Assenza totale di plastiche/materiali estranei?	[]	[]	Dimensioni stimate (LxPxH) annotate a verbale?	[]	[]	Nessun divieto sindacale (qualità aria/PM10) attivo oggi?	[]	[]
Combustione avviene nello stesso luogo di produzione?	[]	[]	Volume complessivo ≤ 3 metri steri/ettaro?	[]	[]	Finalità agricola (ammendante) confermata dai fatti?	[]	[]

Selezionare anche un solo [NO] in queste categorie sposta l'accertamento dal regime agricolo a quello penale ambientale.

La Sintesi Operativa: L'Equazione della Liceità
[RESIDUO NATURALE] + [LUOGO ORIGINE] +
[≤ 3 METRI STERI] + [NESSUN DIVIETO
ATTIVO] = DEROGA CONSENTITA (Art. 182)



Se cambia UNA SOLA di queste variabili (es. il volume supera i 3 m.s., o scatta l'ordinanza estiva), l'equazione dà un risultato diverso:

= GESTIONE ILLECITA RIFIUTI (Art. 256, c. 1, lett. a)